



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

originale

N° 044 del 19.07.2013

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI - APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 18,20 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv. Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Farro Ferdinando | 09) Pizza Michele |
| 2) Marciano Pietro Paolo | 10) Framondino Luigi |
| 3) Di Biasi Franco | 11) Comite Nicola |
| 4) Di Filippo Giuseppe | 12) Errico Luca |
| 5) Verrone Gianluigi | 13) Inverso Mauro |
| 6) Russo Gennaro | 14) Abate Agostino |
| 7) Giffoni Valeriano | 15) Prota Emilio |
| 8) Orrico Giovanni | 16) Di Luccio Pasquale |

Risultano assenti: DI BIASI - DI FILIPPO - VERRONE - INVERSO - DI LUCCIO.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino

Francesco, Coppola Adamo, La Porta Massimo, Eugenio Benevento.

..... in prosieguo di seduta



CITTÀ DI
AGROPOLI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Proponente: L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

OGGETTO :Regolamento comunale sulla DISCIPLINA dei MEZZI PUBBLICITARI.

Premesso che il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni;

Premesso che i mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanei;

Visto che l'obiettivo di tale piano è razionalizzare gli impianti pubblicitari insistenti sul territorio, coniugando riqualificazione urbana, sicurezza e miglioramento della circolazione stradale, mediante l'individuazione dei parametri distributivi degli impianti e delle caratteristiche tecniche relative alle tipologie dei manufatti consentiti;

Ritenuto che l'installazione di essi deve essere conforme a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

Visto l'allegato Regolamento comunale;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 7, 42 e 152;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo Regolamento comunale " Regolamento Comunale sulla disciplina dei Mezzi Pubblicitari ", che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere copia del predetto Regolamento al Responsabile dell'Area dei Servizi Economico Finanziari;
4. di pubblicare il predetto Regolamento sul sito istituzionale del Comune;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla esecutività della stessa, ai sensi dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Dr. Adamo Coppola

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.49, comma1 del D.Lgs. n.267/2000
Acropoli 10/7/2013

IL RESPONSABILE
(Biagio Motta)



Città di AGROPOLI

Provincia di Salerno

Regolamento Comunale sulla Disciplina dei Mezzi Pubblicitari

Sommario

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1	Finalità-Contenuti -Oggetto del Regolamento - Quadro normativo di riferimento	3
Art. 2	Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	3
Art. 3	Classificazione del Comune Determinazione e ripartizione della superficie degli impianti per le affissioni	3

CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI

Art. 4	Classificazione, tipologia e definizione dei mezzi pubblicitari	4
Art. 5	Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie e ubicazione degli impianti nel centro abitato	8
Art. 6	Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi e in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	8
Art. 7	Limitazioni e divieti	8

CAPO III - PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Art. 8	Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari permanenti	9
Art. 9	Conferenza di servizi	10
Art. 10	Rilascio dell'autorizzazione	10
Art. 11	Tempi di installazione dell'impianto	11
Art. 12	Registro delle autorizzazioni rilasciate	11
Art. 13	Obblighi del titolare dell'impianto	11
Art. 14	Durata e rinnovo dell'autorizzazione	12
Art. 15	Revoca, decadenza e modifica dell'autorizzazione	12
Art. 16	Subingresso nell'autorizzazione	12
Art. 17	Impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano	13
Art. 18	Rimozione di installazioni abusive	13
Art. 19	Regolarizzazione impianti pubblicitari	13
Art. 20	Autorizzazione per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei	13
Art. 21	Presentazione della domanda	13
Art. 22	Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	14
Art. 23	Durata e rinnovo dell'autorizzazione	14
Art. 24	Sospensione, modifica e revoca	15
Art. 25	Pubblicità sui veicoli	15

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 26	Gestione del servizio	16
Art. 27	Vigilanza e controllo	16
Art. 28	Sanzioni	16
Art. 29	Pubblicità del Regolamento	17
Art. 30	Entrata in vigore, norme abrogate, deroghe, norme di rinvio	17

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità - Contenuti- Oggetto del Regolamento - Quadro Normativo di riferimento

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

Il "P.G.I.P." è finalizzato , in uno alle altre disposizioni di settore, alla sicurezza urbana e alla salvaguardia dei valori urbani , collettivi, ambientali e naturali.

1. Il presente Regolamento di Piano ha per oggetto la disciplina dell'installazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale, di qualsiasi tipo di mezzo pubblicitario, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura. Le principali disposizioni a carattere generale, afferenti la tematica dell'installazione degli impianti pubblicitari, sono contenute nel:

- D.L.vo 30/04/92 n° 285 e s.m.i. - (Codice della Strada);
- D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e s.m.i. - (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- D.L.vo 15/11/1993 n° 507 e s.m.i. ;
- D.L.vo 22 gennaio 2004, n° 42 - (Codice dei Beni e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137);
- P.R.G. Piano Regolatore Generale del Comune di Agropoli , Regolamento Edilizio Comunale.

2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:

a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;

3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni

Art. 2 - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che disciplina la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il piano è composto dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla Tavola Planimetrica relativa alla delimitazione degli ambiti territoriali.

Obiettivo di tale Piano è razionalizzare gli impianti pubblicitari insistenti sul territorio, coniugando riqualificazione urbana, sicurezza e miglioramento della circolazione stradale, mediante l'individuazione dei parametri distributivi degli impianti e delle caratteristiche tecniche relative alle tipologie dei manufatti consentiti.

Art. 3 - Classificazione del Comune / Determinazione e ripartizione della superficie degli impianti per le affissioni

Ai fini del presente Regolamento ed in applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, il Comune di Agropoli è da considerarsi appartenente alla classe IV (comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti), sulla base della popolazione residente al 31.12.2012 pari a 21.735 abitanti.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 3 e 18 comma 3 del D. Lgs. n. 507/93 la superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene determinata in mq. 1000 (mille), proporzionata al numero dei cittadini residenti ed in misura non inferiore a mq. 12,00 per ogni mille abitanti o frazione di mille. La superficie, la tipologia e la localizzazione di ciascun impianto viene disciplinata dal Piano generale degli Impianti pubblicitari, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2. La superficie complessiva degli impianti di cui al precedente comma viene ripartita come segue:

- a) il 10 % (pari a mq. 100) viene destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
- b) il 25% (mq. 250) viene destinato alle affissioni di natura commerciale , gestite dal servizio comunale;
- c) il 65% (mq. 650) viene destinato alle affissioni di natura commerciale effettuate da affidare a soggetti privati, i quali provvederanno direttamente alla materiale affissione, all'installazione ed alla manutenzione degli impianti.

Nella superficie al comma 1 sono esclusi i mq per gli impianti da collocarsi su proprietà privata, destinati alle affissioni di natura commerciale effettuate da soggetti privati. Questi sono valutati in mq 100 .

Nella superficie al comma 1 sono esclusi inoltre i mq per impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano e/o per impianto previsti in piani particolareggiati di arredo di iniziativa privata; sono escluse quelle superfici già autorizzate a soggetti privati e che andranno eventualmente adeguate.

Sono altresì esclusi gli impianti di segnaletica (art. 134 Nuovo Codice della Strada).

Con successivo atto deliberatorio , la Giunta comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente punto 1 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazioni d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

3. Le superfici previste al punto 2.c), possono essere assegnate in concessione a soggetti privati comunque diversi dall'eventuale concessionario, per la installazione di impianti conformi alle tipologie ed alle disposizioni del P.G.I.P.. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socioculturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

4. E' demandata alla Giunta Comunale la determinazione dei criteri, delle modalità e dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'affidamento in concessione a soggetti privati delle dette superfici. Al fine di evitare negative concentrazioni la Giunta Comunale determina altresì il limite massimo (di mq 72) di spazi destinati alle affissioni commerciali dirette per ciascun soggetto privato, tenuto conto delle superfici autorizzate all'entrata in vigore del presente Regolamento risultanti all'esito delle procedure previste dall'art. 41 delle Norme di Attuazione del P.G.I.P. .

5. La determinazione e la ripartizione degli spazi possono essere modificate annualmente qualora intervengano nuovi provvedimenti di legge in materia o si verificano effettive nuove esigenze a seguito della variazione della consistenza demografica, della realizzazione di interventi di urbanizzazione, della espansione delle aree pubbliche, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario l'aggiornamento e/o il riequilibrio delle superfici precedentemente stabilite e ripartite.

6. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere, in qualsiasi momento, allo spostamento di impianti per pubbliche affissioni e pubblicità diretta per esigenze di servizio, di circolazione stradale, di realizzazione di opere od altri motivi.

CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI

Art. 4 - Classificazione, tipologia e definizione dei Mezzi Pubblicitari

1. Ai fini del presente Regolamento i mezzi pubblicitari si distinguono in *permanenti* e *temporanei*. L'installazione di essi deve essere conforme a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Nella categoria permanente rientrano i mezzi pubblicitari vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle, stendardi, pensiline, transenne parapetonali, orologi, panchine, vetrinette, insegne, ecc..

Nella categoria temporanea ritroviamo i mezzi pubblicitari aventi carattere di provvisorietà, per una durata espositiva non superiore a 90 giorni consecutivi e, nel totale, mai superiore a mesi 12, finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, ecc.

Mezzi pubblicitari permanenti:

a) Insegna di esercizio

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta.

b) Preinsegna

Scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita l'attività.

c) Cartello

Struttura destinata a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da montanti, vincolati al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

2. Impianto pubblicitario di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, di arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, impianti di informazione territoriale, paline di toponomastica, panchine, cestini, orologi o simili) nell'ambito di progetti redatti dagli Uffici comunali o per conto dell'Amministrazione Comunale, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

a) Palina trasporto pubblico o altri servizi

Struttura di arredo urbano per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da un unico spazio finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. Questo non potrà essere inserito sul lato destinato a supportare le informazioni relative ai mezzi pubblici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

b) Transenna parapetonale pubblicitaria

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

c) Orologio

Struttura di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, rigidamente vincolata al suolo e completata da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

d) Quadro informativo/Impianto di Informazione territoriale

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminoso o illuminato. E' caratterizzato da un lato esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio. Profondità inferiore a 50 cm. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi

e) Cestino porta rifiuti pubblicitario

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la raccolta di piccoli rifiuti urbani. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione

dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

f) Panchina

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio monofacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

g) Pensilina

Struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10x5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

h) impianti toponomastici 100x140

Elementi di arredo urbano. Ogni impianto deve, comunque, rispettare le norme tecniche e prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

i) altri mezzi di arredo urbano

Elementi di arredo urbano non rientranti nelle tipologie elencate.

Sono "impianti di arredo urbano" a titolo esemplificativo, il verde urbano, numerazione civica, censimenti, ecc.

3. Impianto di pubblicità e/o propaganda

Si definisce "impianto di pubblicità e/o propaganda" qualunque manufatto finalizzato anche all'effettuazione di pubblicità e/o propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Sono "impianti di pubblicità e/o propaganda" a titolo esemplificativo:

a) Vetrofania

La vetrofania o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse e con fondo trasparente, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

b) Targa

Elemento monofacciale, non luminosa riportante l'indicazione dell'attività aziendale, professionale o similare, ubicata agli ingressi della sede di attività.

c) Bachecca

Vetrinetta con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di Enti Pubblici, partiti politici o associazioni varie.

d) Impianto a messaggio variabile

Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a 30 cm. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

e) Mega poster

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. E' consentito in particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione. Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 30 x 10 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

f) Piramide e/o Prisma

Manufatto con forma geometrica omonima, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportata con materiali di qualsiasi natura; può essere luminoso per luce indiretta.

g) Totem

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi. Deve essere caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm. per la targhetta o cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

h) Pubblicità sui veicoli

Apposizione di scritte o insegne pubblicitarie su veicoli di linea e non, su veicoli adibiti a taxi, etc.

4. Sorgenti luminose

Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Mezzi pubblicitari temporanei:

1. La Pubblicità Temporanea esterna viene esercitata attraverso i seguenti mezzi provvisori:

a) **Striscione e Stendardo**

L'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una propria superficie di appoggio. Può essere luminoso per luce indiretta.

b) **Locandina**

L'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio. Se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno. Supporta uno spazio pubblicitario direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi. Può essere bifacciale e luminosa per luce indiretta.

c) **Segno orizzontale reclamistico**

E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

2. Impianti temporanei di pubblicità e/o propaganda

Si definisce "impianto temporaneo di pubblicità e/o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come "striscione, locandina, stendardo", né come "segno orizzontale reclamistico".

Sono Impianti Temporanei di Pubblicità o Propaganda a titolo esemplificativo:

a) Piramide e/o Prisma

Manufatto con forma geometrica omonima, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportata con materiali di qualsiasi natura. Può essere luminoso per luce indiretta.

b) Totem

Elemento costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa per luce indiretta.

c) Gigantografia/Telo Pittorico

Manufatto opaco, monofacciale, realizzato in materiale non cartaceo, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione quali ponteggi o alle strutture di recinzione di cantieri. Eventualmente luminoso per luce diretta o indiretta.

d) Cartello o Telo

Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, reclamizzante le vendite straordinarie ovvero inerente all'attività, riprodotto messaggi relativi a propri servizi, iniziative o offerte.

e) Cartello su cantiere

Elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, supportato da idonea struttura di sostegno o interamente vincolato a ponteggi, impalcature, recinzioni di cantieri. Reclamizza il complesso edilizio in generale (centro residenziale, polifunzionale ecc). Può essere bifacciale e luminoso per luce diretta o indiretta.

f) Insegne di esercizio temporanee e cartelli temporanei

Come definiti all'art. 8 lettere a1), b1) e c1) delle Norme Tecniche di attuazione.

g) Pallone Frenato

Elemento tridimensionale soggetto ad autosostentamento, saldamente ancorato a terra.

h) Pubblicità Fonica

Forma di pubblicità sonora esercitata con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, etc.

Art. 5 - Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie e ubicazione degli impianti nel centro abitato

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che possono ingenerare confusioni con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

2. Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

3. All'interno del centro abitato, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti o sul marciapiede, preferibilmente in allineamento con i pali pubblici e di altri impianti esistenti, garantendo comunque una larghezza libera, in quel punto di almeno 1,50 metri;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a mt. 10 e comunque nel rispetto degli artt. da 47 a 59 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e nel rispetto delle seguenti distanze: mt. 10 prima e dopo gli impianti semaforici - prima e dopo le intersezioni - prima e dopo la segnaletica stradale di pericolo e di prescrizione - prima e dopo la segnaletica stradale di indicazione - prima e dopo gli attraversamenti pedonali; mt. 15 tra gruppi di impianti pubblicitari. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

4. L'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, non deve comunque costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

Art. 6 - Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi e in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico o artistico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, in mancanza del nulla osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

La collocazione degli impianti pubblicitari in prossimità o su immobili di interesse artistico, monumentale, storico, archeologico vincolati al D. Lgs. 42/04 è subordinata al nulla osta della Soprintendenza ai BB.AA.AA.

Art. 7 - Limitazioni e divieti

1. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

2. L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale e dovrà comunque essere inferiore al 20% dell'intera superficie del mezzo pubblicitario.

3. La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria o per luce indiretta, ovvero gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste.
4. Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su balaustre fregi, cornici, inferriate decorate, caratterizzanti la facciata degli edifici anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/04.
5. Non è consentito collocare impianti pubblicitari a carattere commerciale sul muro di cinta dei cimiteri.
6. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari su balconi, ringhiere e parapetti. Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre, tuttavia potranno usufruire di targhe poste all'ingresso dell'edificio o di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.
7. E' vietato utilizzare come supporti pubblicitari piante, alberi, impianti di segnaletica stradale, pali di illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere.
8. Gli impianti posti sui marciapiedi (ove previsto) devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore a m. 1,50. (l'abbattimento delle barriere architettoniche).
9. Le bacheche (ossia le vetrinette installate a muro) sono consentite per le farmacie allo scopo di tenere esposti gli orari e i turni di apertura nei giorni prefestivi e festivi delle farmacie presenti sul territorio. Esse non possono superare le dimensioni di cm. 30x50. Per l'installazione di bacheche relative ad altre attività commerciali e da installare nei pressi delle stesse, si rinvia all'art. 15 delle Norme Tecniche di attuazione del P.G.I.P.
10. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari siano essi temporanei o permanenti.
11. In occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, è consentita la collocazione di impianti per l'esercizio della pubblicità provvisoria, secondo un progetto complessivo concordato con il Comune di Agropoli ed unicamente all'interno dell'area delimitata sede della manifestazione.
12. Non è consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, dalle ore 21.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 .
13. E' vietata la pubblicità ambulante con lancio di volantini su tutto il territorio cittadino.

CAPO III - PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Art. 8 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari permanenti

1. Il presente articolo disciplina l'installazione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4 del presente Regolamento - mezzi pubblicitari permanenti-.
2. Sul territorio comunale senza la prevista autorizzazione è fatto divieto installare nuovi mezzi pubblicitari o apportare modifiche a quelli esistenti.
3. Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune.
4. Il soggetto interessato all'installazione del mezzo pubblicitario deve inoltrare domanda (su apposito modello allegato) al competente Ufficio Tecnico e/o Ufficio del Settore Tributi del comune di Agropoli, il quale provvederà ad istruire la relativa pratica, acquisendo i necessari pareri della Polizia Municipale e Uffici competenti.

La domanda per il rilascio di autorizzazione deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente (fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000);
- il richiedente deve essere munito di regolare licenza rilasciata dal Comune di competenza;
- il richiedente deve stipulare polizza di responsabilità civile a copertura dei rischi provenienti dall'installazione degli impianti richiesti con un massimale di € 500.000,00 min.;
- autorizzazione all'attività (se trattasi di esercizio commerciale);
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende collocare l'impianto;
- ampia planimetria in scala 1:1000 - 1: 2000 dell'area in cui ricade la previsione di installazione dell'impianto;

- la descrizione dell'impianto, corredata della documentazione tecnica, in triplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;
 - in caso di impianto luminoso certificazione dell'installazione a sicurezza dell'impianto rispetto alle norme vigenti in materia (legge 46/90 s.m.i. D.M. 37/2008);
 - la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità , nonché alle norme contenute nel presente Regolamento e nel D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia;
 - attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti d'istruttoria, mediante versamento su c/c alla Tesoreria Comunale;
 - dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del suolo e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza;
5. nulla osta dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale ed è fuori del centro abitato; dell'Amministratore degli immobili nel caso siano interessati fabbricati non di proprietà del richiedente; dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati; se il mezzo pubblicitario dovrà essere collocato su proprietà privata ,alla domanda il richiedente deve allegare il titolo giuridico attestativo della disponibilità dell'area da parte del richiedente ;
6. copia delle autorizzazioni di eventuali altre amministrazioni interessate all'intervento, ivi compreso il parere della Soprintendenza competente , qualora richiesto;
7. per gli impianti ricadenti in zone soggette a vincoli, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata quella necessaria per il rilascio del nulla-osta ambientale;
8. in caso di impianti da installare su suolo pubblico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'ufficio competente, anche ai fini delle operazioni di scavo e di eventuali allacciamenti.

Art. 9 - Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il responsabile del procedimento, attraverso l'ufficio competente, può indire una conferenza dei servizi tra le strutture interne all'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti amministrazioni diverse, la conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, attraverso l'ufficio, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le procedure di legge vigenti.

Art. 10 - Rilascio dell'Autorizzazione

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio; l'integrazione della domanda dovrà essere prodotta entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all'interessato. Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni non comporta l'applicazione del principio del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione.
2. L'Ufficio Tecnico sottoporrà all'esame della preposta Commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione;
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione;
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione;
5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di

mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta;

6. L'autorizzazione deve essere ritirata entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso da parte del Servizio.

7. Al momento del ritiro dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre all'ufficio competente idonea documentazione che attesti l'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità al Comune(o al Concessionario) .Nel caso di cessazione di attività, fallimento azienda, non regolarità dei canoni dovuti, l'autorizzazione decade automaticamente e il Comune diventa proprietario dell'impianto a risarcimento del danno subito.

8. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate facendo salvi eventuali diritti dei terzi e tenendo indenne il Comune da qualsiasi azione, diretta o indiretta, che dovesse essere avanzata da chiunque in relazione, connessione o dipendenza, sia diretta che indiretta dell'autorizzazione.

9. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata: potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza;

10. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7;

11. L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 4 del presente regolamento, ad eccezione delle insegne di esercizio, ha durata quinquennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile con le modalità di cui all'art. 14.

Art. 11 - Tempi di installazione dell'impianto

1. L'autorizzazione dà diritto all'immediata installazione dell'impianto. In ogni caso l'installazione del mezzo pubblicitario deve essere effettuata entro mesi sei dalla data di emissione dell'atto. È consentita una sola proroga di ulteriori giorni trenta per giustificati motivi e previa richiesta dell'interessato all'ufficio competente al rilascio del titolo, da effettuare almeno quindici giorni prima della scadenza dei termini di cui sopra.

2. L'istanza s'intende accolta, qualora, entro il suddetto termine, il provvedimento di diniego non sia comunicato al richiedente.

3. Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'autorizzazione deve comunicare al Servizio competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio, la volontà di non procedere alla collocazione richiesta.

4. La mancata espressione di rinuncia produce il rilascio della autorizzazione-concessione, e determina il presupposto per l'applicazione del relativo canone e degli oneri collegati all'atto, dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 12 - Registro delle autorizzazioni rilasciate

L'ufficio preposto è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni in corso di validità che contenga, in ordine di tempo, l'indicazione delle domande, dei rilasci delle autorizzazioni, sommaria descrizione del mezzo pubblicitario con indicazione della strada su cui insiste e documentazione fotografica.

Art. 13 - Obblighi del titolare dell'impianto

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
- dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della corresponsione delle imposte;
- stipulare apposita polizza assicurativa R.C..

2. Ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà riportare sulla parte superiore della struttura una targhetta metallica d'identificazione, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione,
- d) data di scadenza.

3. La targhetta deve essere sostituita ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 14 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 5 anni.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari, dovrà prodursi, con apposita richiesta, (modello allegato) almeno 60 giorni prima della scadenza naturale.
3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e autodichiarazione sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti.
4. Qualsiasi modifica si intenda proporre, comporta l'avvio di una nuova procedura autorizzatoria.
5. Se la richiesta di rinnovo non è accolta il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario.
6. In assenza di rinnovo da parte dell'interessato o di un suo rappresentante, l'autorizzazione si intende revocata e lo stesso è tenuto alla rimozione a propria cura e spese ripristinando lo stato dei luoghi.
7. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio col diritto di rivalersi in danno ai responsabili.

Art. 15 - Revoca, decadenza e modifica dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata con conseguente rimozione del mezzo pubblicitario, nei seguenti casi:
 - a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 - b) per il mancato pagamento nei termini delle imposte di pubblicità, dell'eventuale canone e della Tosap;
 - c) per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
 - d) per inosservanza delle condizioni previste nella stessa autorizzazione.
2. La revoca non dà diritto a restituzione degli oneri eventualmente già versati.
3. L'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto pubblicitario entro la data che sarà indicata nell'ordinanza di rimozione; in caso di inottemperanza, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto.
4. Costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione la mancata realizzazione dell'opera entro mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione, salvo motivi di forza maggiore che devono essere tempestivamente comunicati, e comunque prima della scadenza dei 90 giorni.
5. Le condizioni previste nell'autorizzazione potranno in ogni momento essere modificate per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico.

Art. 16 - Subingresso nell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dall'avvenuto trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova autorizzazione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se in regola con il pagamento, il canone della nuova autorizzazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la nuova autorizzazione, dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia autorizzazione.

Art. 17 - Impianti richiesti in connessione con l'arredo urbano

Possono essere autorizzati impianti con valenza di pubblica utilità, definibili di arredo urbano, da destinare alla pubblicità e all'affissione diretta, da realizzarsi su beni appartenenti al patrimonio, secondo quanto previsto dal presente Piano.

Tali impianti possono essere previsti in tutte le zone del PGI.

Per installare gli impianti di arredo urbano, occorre seguire il procedimento stabilito per gli impianti tradizionali.

Per tali ipotesi, laddove il soggetto richieda l'installazione di un impianto pubblicitario nelle tipologie previste come arredo urbano nel presente piano, la durata di tale impianto risulterà di 5 anni.

Art. 18 - Rimozione di installazioni abusive

1. Nel caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, l'Amministrazione Comunale ordina all'autore della violazione e al proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, la rimozione del mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

2. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

3. Successivamente nei casi previsti in precedenza, l'organo accertatore trasmette la nota delle spese sostenute al Dirigente competente, che emette ordinanza di ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

4. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 19 - Regolarizzazione mezzi Pubblicitari

1. Ai sensi del disposto dell'articolo 24 comma 5/bis del D.Lgs. n. 507/1993, qualora il soggetto, contravvenuto per aver collocato mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda, redatta ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.

2. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia e il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.

3. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1 gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto l'imposta maggiorata della sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto l'imposta ordinaria.

4. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta all'imposta ordinaria ed in analogia a quanto previsto nel precedente comma 3, un'indennità ragguagliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un terzo.

Art. 20 - Autorizzazione per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei

1. E' sottoposta ad autorizzazione comunale su domanda dell'interessato la collocazione di striscioni, standardi, locandine e altri mezzi pubblicitari temporanei che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno del territorio comunale, nonché la pubblicità effettuata con volantini od altro materiale distribuito in forma itinerante e pubblicità temporanea e permanente effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

2. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco ed è implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità da effettuarsi presso l'Ufficio Elettorale; nel caso in cui la stessa si svolga nel territorio di più Comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Art. 21 - Presentazione della domanda

1. La richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari temporanei su aree pubbliche o aperte al pubblico, da presentare su apposito modello allegato all'Ufficio Tecnico e/o Ufficio del Settore Tributi del Comune di Agropoli, deve indicare:

- a) le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione del luogo ove si intende installare l'impianto;

- c) la descrizione dell'impianto (specificare se luminoso/illuminato o opaco) con relative dimensioni e indicazione dei materiali usati;
- d) testo del messaggio pubblicitario da esporre e durata dell'esposizione;
- e) disegno o elaborato grafico del mezzo pubblicitario con le relative dimensioni;
- f) fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00;
- g) autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre, che il manufatto verrà realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
- h) autodichiarazione di conoscere le norme regolamentari e sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione.

2. La richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari temporanei su aree private deve essere presentata su apposito modello allegato all'Ufficio Tecnico e/o Ufficio del Settore Tributi del Comune di Agropoli, e deve indicare:

- a) le generalità, la residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto (specificando se luminoso / illuminato o opaco) con le relative dimensioni e indicazione dei materiali usati;
- d) la planimetria riportante la posizione esatta in cui si richiede l'installazione;
- e) il testo del messaggio pubblicitario da esporre e durata dell'esposizione;
- f) disegno o elaborato grafico del mezzo pubblicitario da esporre con le relative dimensioni;
- g) fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00;
- h) la documentazione fotografica o elaborato grafico che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
- i) autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre che il manufatto verrà realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
- j) autodichiarazione di conoscere le norme regolamentari e sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione;
- k) dichiarazione di assenso all'installazione del proprietario del terreno/immobile;

3. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

- copia della concessione edilizia e della comunicazione di inizio lavori o copia della D.I.A o S.C.I.A.;
- copia dell'autorizzazione all'installazione del ponteggio/impalcatura, qualora l'impianto sia posto a copertura della struttura installata su area pubblica.

4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre ulteriori documenti e dati ritenuti necessari ai fini istruttori.

5. Se la domanda è incompleta di dati essenziali al procedimento, la pratica viene sospesa; in caso di mancato ricevimento di tali dati entro i termini indicati nella richiesta di integrazione, effettuata dall'ufficio competente, la domanda viene archiviata.

6. L'eventuale proroga dell'autorizzazione deve essere effettuata mediante richiesta scritta inoltrata, all' Ufficio Tecnico del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione da prorogare. La richiesta deve riguardare lo stesso mezzo espositivo, lo stesso messaggio e la stessa ubicazione, nonché rispettare le stesse prescrizioni contenute nell'autorizzazione già rilasciata. Sarà cura dell'Ufficio comunicare al richiedente l'eventuale documentazione da presentare a completamento della richiesta.

Art. 22 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L' Ufficio Tecnico, competente al rilascio dell'autorizzazione, acquisita l'istanza per l'installazione degli impianti pubblicitari, effettuerà gli accertamenti necessari e propedeutici al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

2. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

Art. 23 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. La validità dell'autorizzazione è quella espressamente indicata nel provvedimento ed è subordinata al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi su aree pubbliche e aperte all'uso pubblico è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive allo stesso.
3. L'autorizzazione all'installazione delle "insegne d'esercizio temporanee in attesa di insegna definitiva" di cui all'art. 8, lettera a1), delle Norme tecniche di attuazione, sarà rilasciata per il tempo necessario ad ottenere il provvedimento definitivo e in ogni caso non potrà avere una durata superiore a 60 giorni.
4. L'autorizzazione all'installazione delle "insegne d'esercizio temporanee su cantiere" di cui all'art. 8, lettera b1), delle Norme tecniche di attuazione, potrà essere rilasciata per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.
5. L'autorizzazione all'installazione dei "cartelli temporanei" di cui all'art. 8 lettera c1) delle Norme tecniche di attuazione, potrà essere rilasciata fino alla durata dell'esposizione del ponteggio.
6. L'autorizzazione all'installazione dei "cartelli su cantiere" potrà essere rilasciata per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.
7. L'autorizzazione all'installazione dei "cartelli o teli" potrà essere rilasciata per periodi non superiori a mesi 3, eventualmente prorogabili per uguale periodo.
8. I cartelli reclamizzanti la compravendita e affittanza di immobili potranno essere autorizzati per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.
9. Per le pubblicità delle vendite straordinarie l'autorizzazione potrà essere rilasciata anche più volte nell'arco dell'anno solare con durata limitata a giorni sette ante data e alle ventiquattrore successive alla vendita stessa.

Art. 24 - Sospensione, modifica e revoca

In caso di comprovate necessità, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il Comune potrà sospendere, modificare ovvero revocare il provvedimento autorizzativo. L'autorizzazione è temporaneamente sospesa in caso di mancato pagamento da parte del soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, dell'eventuale canone e della Tosap.

Art. 25 - Pubblicità sui veicoli

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti imposti dal Codice della Strada.

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
- c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.

8. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada della Strada, nonché dei rimorchi aventi le stesse caratteristiche e le finalità dei veicoli di cui al predetto articolo, nonché delle altre tipologie di veicoli identificabili come "Posterbus" o similari. La sosta dei suddetti mezzi all'interno del territorio comunale, sia in area pubblica che privata, viene consentita solo per trenta minuti trascorsi i quali, viene consentita solo previa immediata copertura del messaggio pubblicitario.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 26 - Gestione del Servizio

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni sul territorio della Città di Agropoli è di esclusiva competenza comunale e può essere gestito in forma diretta o con affidamento in concessione a soggetti privati iscritti all'albo tenuto presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

2. In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune comunica al competente Ministero il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nelle ipotesi di affidamento in concessione, il concessionario subentra al Comune nelle attribuzioni di cui al comma 2 ed in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio come previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dalla legge; è altresì tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti ivi comprese quelle per il personale impiegato.

4. È demandata alla Giunta Comunale la determinazione della forma, della durata e delle modalità di gestione del servizio.

Art. 27 - Vigilanza e controllo

La vigilanza sul territorio comunale per il controllo del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è demandata, secondo la normativa vigente, agli Operatori del Corpo di Polizia Municipale, ai funzionari incaricati dalla amministrazione comunale ed al personale incaricato dal concessionario (qualora il servizio sia affidato in gestione), muniti di idoneo tesserino di riconoscimento. A tal fine l'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni dovrà inviare copia del titolo autorizzativo alla Polizia Municipale, all'Ufficio Tributi ed al concessionario per la pubblicità (qualora il servizio sia affidato in gestione), per quanto di competenza, entro 10 giorni dal rilascio.

Art. 28 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981. Alle iniziative pubblicitarie prive della preventiva autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della relativa tariffa (articolo 62 comma 2 lettera e del D.Lgs. 446/1997); qualora la sanzione pecuniaria relativa alla tariffa non sia dovuta, si applica la sanzione di Euro 320,00 indipendentemente dal numero di impianti collocati per luogo di ubicazione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui

all'articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dalla Legge 388/2000 articolo 145 lettera c nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro 1.549,37 (articolo 62 comma 4 D.Lgs. 446/1997). Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1 gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione. La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.

2. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'esposizione pubblicitaria, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del concessionario o altro preposto.

3. Gli impianti pubblicitari abusivi perché privi di titolo autorizzativo, oppure installati in difformità strutturale e fisica rispetto alla documentazione esibita al fine di conseguimento dell'autorizzazione, oppure perché installati senza la prescritta autorizzazione, oppure perché installati senza la prescritta targhetta di identificazione e senza autorizzazione, o per i quali non è stato effettuato il pagamento delle relative obbligazioni tributarie, saranno rimossi immediatamente dopo la loro rilevazione da parte della vigilanza municipale, in uno con la notifica, nelle forme di rito, del processo verbale di contestazione, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993.

5. Ricevuta la relazione del servizio di Polizia Municipale circa l'insistenza di un impianto abusivo sul territorio della città di Agropoli, il dirigente del competente ufficio, con propria ordinanza, disporrà l'immediata rimozione, trasmettendola al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sulla sua esecuzione, nonché l'immediata copertura della pubblicità con esso effettuata. La rimozione sarà effettuata a cura e spese del Comune di Agropoli, salvo il diritto di rivalsa, se esercitabile.

6. E' da considerarsi violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata, cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 507/93.

7. Nella fattispecie di mezzo pubblicitario preventivamente autorizzato, in caso di omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione tributaria di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune irrogherà le sanzioni tributarie di cui al citato art. 23 della stessa normativa.

8. Per quanto sopra, trattandosi di due distinti e diversi atti procedurali, in mancanza della prescritta autorizzazione comunale, il Comune rigetterà sia la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, sia il relativo pagamento dell'imposta di pubblicità. Nel caso in cui l'interessato proceda, comunque, all'esposizione, la pubblicità sarà considerata abusiva a tutti gli effetti e comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti sopracitati.

9. I proventi delle sanzioni amministrative sono interamente devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione, diffusione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

10. Si demanda alla Giunta Comunale, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno di installazione di impianti pubblicitari e di esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, l'adozione di tutte le misure ed i provvedimenti previsti dall'art. 24 comma 5-bis del D. Lgs. 507/93.

Art. 29 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che ne costituisce parte integrante e sostanziale sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio del Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, l'Ufficio Viabilità e la Segreteria Generale del Comune di Agropoli.

Art. 30 - Entrata in vigore, norme abrogate, deroghe e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento ed il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che ne costituisce parte integrante e sostanziale entreranno in vigore nei termini di legge all'intervenuta esecutività dell'atto di approvazione e dopo l'espletamento delle procedure atte ad integrarne l'efficacia. La delibera di approvazione verrà trasmessa nel termine di trenta giorni dalla sua adozione al Ministero competente ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 507/93.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono sostituiti ed abrogati tutte le disposizioni contenute in Regolamenti comunali che disciplinano la materia del presente Regolamento

ad esclusione delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio vigente e del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale di cui il presente Regolamento diventa parte integrante

4. Per l'installazione di impianti pubblicitari gestiti direttamente dal Comune, o di proprietà comunale e dati in concessione a privati, o di proprietà privata, ubicati all'interno del Centro Abitato viene fatta deroga alle norme relative al rispetto delle distanze minime, in conformità a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, come modificato dal D.Lgs 10.09.1993 n. 360, e dal Regolamento di attuazione dello stesso.

5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento , dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporterà l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

SSS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Udito l'intervento dell'Assessore Coppola che relaziona sulla proposta di deliberazione ;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (ABATE) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

-Con separata votazione, con 11 voti favorevoli, 1 contrario (ABATE) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
(avv. Luca Errico)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(dott. Ferdinando Farro)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Del Baglivo)

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 29 LUG. 2013

IL MESSO COMUNALE
CITTA' DI AGROPOLI
Prov. di Salerno
~~IL MESSO COMUNALE~~
(Domenico D'Apollito)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 29 LUG. 2013



Il Segretario Generale
d.ssa Angela Del Baglivo